

INIZIATIVA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI, L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

Relazione

Da alcuni anni la pubblica opinione è sensibile riguardo la sicurezza alimentare. Troppi e soprattutto gravi scandali hanno posto il consumatore di fronte ad un dilemma: cosa stiamo mangiando? Quello che acquistiamo è sicuro per la nostra salute? Con legge regionale n. 12/2001 sulla Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, la Giunta regionale ha voluto dare un segnale volto a premiare le produzioni alimentari di qualità. Alla fine dello scorso anno è stato presentato un disegno di legge (n. 322) sull'agricoltura biologica e sulla tutela delle produzioni provenienti da tale metodo di coltivazione o allevamento. Sarebbe stato auspicabile che una materia tanto complessa quanto richiesta dai produttori e consumatori veneti, trovasse una sua naturale collocazione nell'ambito di un assetto istituzionale regionale certo. I progetti di legge regionale che prevedono un trasferimento/delega di alcune materie agli Enti locali (Province, Città metropolitane e Comuni) tardano a venire (in particolare i PDL nn. 199, 200, 201, 204) e, invece, è sempre più urgente garantire un'ampia informazione sulle produzioni agricole e agroalimentari venete. In tale contesto, la presente proposta di legge è obbligata a tener conto dell'attuale assetto di competenze tra Regione, Province e Comuni, senza però perdere di vista l'applicazione del cosiddetto "principio di sussidiarietà", attraverso il quale è necessario trasferire/delegare competenze e materie alle Istituzioni pubbliche che sono più "vicine" al cittadino. In tale contesto la "questione alimentare" deve trovare una sua dimensione legislativa, senza la quale rischia lo svilimento a pura difesa corporativa di qualche prodotto o interesse "forte". È necessario che produzione, alimentazione e educazione siano affrontati con altra ottica che non sia quella del solo produttore ovvero a tutela degli interessi del consumatore. In altre parole, con tale proposta legislativa, si vuole stimolare il consumo delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche, che rappresentano un grande patrimonio della tradizione agricola delle popolazioni rurali venete.

L'obiettivo finale è l'incremento delle opportunità "d'incontro" tra il consumatore e i prodotti alimentari e agroalimentari di qualità. Dato per scontato che le produzioni tipiche, locali, tradizionali e biologiche garantiscano, seppure con scale diverse, il consumatore sulla loro qualità, in particolare sulla provenienza delle materie prime, sulla tracciabilità della filiera, sulla salubrità igienico-sanitaria del prodotto finale, si tratta ora di garantire una maggiore diffusione di tali prodotti sulle tavole dei consumatori veneti.

I gravi scandali alimentari degli ultimi anni, il rifiuto da parte del consumatore di prodotti contenenti Organismi Geneticamente Modificati spinge sempre più il legislatore nazionale e regionale a tutelare le produzioni locali e di qualità. Se il produttore e il trasformatore di materie prime sono incentivati, sotto varie forme, a produrre beni di "qualità", al consumatore viene chiesta una propensione al consumo di questi prodotti in maniera quasi fideistica. La confusione che esiste nella nomenclatura e nelle etichette tra DOP, IGP, AS, prodotti tradizionali e tipici, prodotti da agricoltura "integrata" o ecocompatibile e prodotti da agricoltura biologica, crea disorientamento nel consumatore. Quest'ultimo ha il diritto di scegliere, ad esempio, tra un prodotto DOP ovvero uno proveniente da Agricoltura Biologica. Questa scelta deve essere consapevole, ragionata, scevra da pregiudizi e libera da eventuali condizionamenti di natura pubblicitaria.

Con il disegno di legge per l'orientamento dei consumi, l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva si vuole dare, quindi, la possibilità di informare il consumatore sui prodotti tipici, privi di OGM e biologici ma anche di provarli nei luoghi di lavoro e soprattutto, nelle scuole. Scopo principale dell'iniziativa legislativa è

quello di sostenere gli Enti locali (Comuni in primis), o le aziende private in regime di convenzione con questi, nella fornitura di un servizio di ristorazione collettiva con prodotti qualificati. L'iniziativa dovrebbe partire, in un primo momento, a favore degli utenti delle strutture scolastiche (alunni, insegnanti), per poi estendersi alle strutture ospedaliere e/o alle mense aziendali. La consapevolezza di cosa si sta mangiando, dei significati socio-culturali, delle qualità igienico-sanitarie che ogni prodotto agricolo e agroalimentare porta con sé deve partire da un lavoro di educazione alimentare per le giovani generazioni, sicuramente le più sensibili e fertili nell'apprendimento. Dietro ad ogni costume alimentare consapevole e sano si "nasconde" anche un altro messaggio per la collettività: maggior rispetto per le risorse naturali, l'ambiente, il paesaggio, risorse tutte LIMITATE ed ESAURIBILI. Non ultimo l'aspetto igienico sanitario. Tutte le produzioni di qualità, alcune con punti di vera e propria eccellenza, possono essere definite sane, nel senso che sono rispettose della salute del consumatore e della sua tutela sanitaria, con ampie e benefiche ripercussioni, nel medio-lungo periodo, sull'intero sistema sanitario nazionale e regionale. In riferimento a queste ultime riflessioni, il legislatore veneto deve comprendere che la promozione delle produzioni agricole e agroalimentari non può passare solo con risorse proprie dell'agricoltura. Sono state sollevate tematiche che riguardano la Formazione, la Sanità e l'Ambiente e, nell'ambito di ciascuna competenza, è indispensabile che altri settori si facciano sostenitori di politiche che non sono più esclusivamente agricole ma che genericamente raggiungono la sfera educativa, quella sanitaria e, infine, la sensibilità ambientale di tutti noi.

Programmazione regionale

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel quadro dell'assetto costituzionale vigente ed in conformità alla normativa comunitaria, promuove l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonché la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.
2. In particolare la presente legge favorisce:
 - L'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile,
 - L'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo dei prodotti alimentari e agroalimentari tipici, tradizionali, di qualità, biologici ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in riferimento alla stagionalità degli stessi,
 - L'informazione e la formazione degli operatori e dei fruitori di servizi di ristorazione collettiva, con particolare riferimento agli aspetti storici, culturali e antropologici legati alle produzioni alimentari e agroalimentari e al loro territorio d'origine.

Art. 2

Attività regionale

1. È di competenza della Regione:

-Definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare,

- Favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme associative, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione, ricercando la collaborazione con le associazioni dei consumatori, di produttori, i consorzi di tutela delle produzioni di qualità

- Favorire il consumo di prodotti alimentari tradizionali, tipici, di qualità, biologici

- Promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricole, agrituristiche o agroalimentari

- Coordinare i programmi formativi e informativi per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare a livello locale realizzati dalle Province e fornire supporti di dimensione regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;

- Favorire l'aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli, agrituristici e di altri operatori operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.

Art. 3

Programma regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma per l'Orientamento dei Consumi e l'Educazione Alimentare.
2. Il Programma ha una durata triennale e deve definire:
 - Le linee di orientamento dei consumi alimentari,
 - I programmi di educazione alimentare,
 - Gli interventi di dimensione regionale,
 - I criteri di ripartizione delle risorse alle Province.

Art. 4

Commissione di Coordinamento

1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare
2. La Commissione ha il compito di:
 - Formulare proposte per la definizione del Programma
 - Valutare il raggiungimento degli obiettivi a livello locale in coerenza con quanto stabilito dal Programma
 - Coordinare e rendere organici sull'intero territorio gli interventi di orientamento dei consumi e l'educazione alimentare
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, è composta da:
 - L'assessore all'agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente
 - L'assessore alla Sanità o suo delegato,
 - Gli assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro delegati.
4. Alle riunioni della Commissione partecipano, in relazione agli argomenti trattati:
 - Un esperto nutrizionista,
 - Un esperto di educazione alimentare,

- Un esperto di prodotti tipici, tradizionali, biologici.
5. Almeno una volta all'anno la Commissione incontra:
- Le associazioni dei consumatori del Veneto
 - Le associazioni che rappresentano i prodotti tradizionali, tipici, di qualità e biologici del Veneto
 - Le organizzazioni professionali agricole.

Art. 5

Modalità d'intervento

1. Le attività di competenza regionale sono realizzate in collaborazione con i soggetti di cui al punto b), articolo 2, nel rispetto delle norme di trasparenza per l'affidamento degli incarichi.
2. In particolare gli interventi di cui all'articolo 2 punti e) e f) sono realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati in collaborazione con le associazioni che si occupano, da almeno cinque anni, di educazione alimentare e di programmi per una corretta alimentazione.

Art. 6

Attività provinciale

1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di orientamento dei consumi e l'educazione alimentare a livello locale, spettano alle Province, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 13/04/2001, articolo 5 e successive modificazioni, integrazioni.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, punti e), agiscono concertando e coordinando le proprie iniziative con i Comuni e le ASL, competenti per territorio.
3. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, punto f), agiscono concertando e coordinando le proprie iniziative con le associazioni dei consumatori, di produttori, i consorzi di tutela delle produzioni di qualità.
4. Le Province ricercano altresì la collaborazione delle associazioni locali dei consumatori, dei produttori, dei Consorzi di tutela delle produzioni agricole e agroalimentari.

Art. 7

Assegnazione delle risorse finanziarie

1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse finanziarie per l'attuazione delle competenze di cui al precedente articolo 6.
2. La Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità con i quali le stese presentano la relazione annuale conclusiva, relativa agli interventi realizzati, in conformità al Programma.
3. In caso di mancata realizzazione degli interventi o qualora gli stessi non siano conformi al Programma di cui all'articolo 3, le somme corrispondenti saranno

decurtate dalle risorse che verranno assegnate nell'anno successivo, ovvero dovranno essere restituite alla Regione.

4. In relazione al punto d) dell'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale assegna a enti pubblici o a soggetti privati in regime di convenzione con i primi, le risorse finanziarie per l'aggiudicazione dei servizi di ristorazione collettiva con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, da prodotti tipici, tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ai sensi del successivo articolo 8.

Interventi di sostegno

Art. 8

Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva

1. La Regione favorisce il consumo di prodotti tradizionali, tipici (DOP, IGP, AS) e biologici riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, s'intendono servizi di ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. Il controllo sulla fornitura di derrate alimentari e/o pasti provenienti da prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale deve essere affidato ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011.
5. Il controllo sulla fornitura di derrate alimentari e/o pasti provenienti da coltivazioni biologiche deve essere affidato ad organismi di certificazione autorizzati anche dal Ministero ai sensi del reg. Ce 2092/91.

Art. 9

Forniture e loro aggiudicazione

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", gli appalti pubblici relativi ai servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi) e successive modificazioni, attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza, nonché alla stagionalità, dei prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva

prevedono che i prodotti finiti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70 % da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, da prodotti tipici, tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità ai prodotti provenienti da agricoltura biologica e a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.

3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia, delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti esclusivamente da coltivazioni biologiche ai sensi del Reg. Ce 2092/91 e s.m.i., per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme di cui sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

Art. 10

Iniziative di incentivazione del Programma

1. Allo scopo di orientare i consumi sostenibili e avviare i programmi di educazione alimentare, la Regione può erogare contributi agli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva o da soggetti privati in regime di convenzione.
2. Le modalità di aggiudicazione delle forniture o del servizio di ristorazione collettivo deve avvenire ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
3. L'entità del contributo varierà dal 20 al 40% del costo sostenuto per l'acquisto delle materie prime ovvero dei pasti.
4. L'aliquota massima è riservata agli enti pubblici e ai soggetti privati in regime di convenzione che utilizzano prodotti alimentari o agroalimentari ovvero prodotti finiti per la preparazione del pasto provenienti da agricoltura biologica e/o in cui sia esclusa la presenza di organismi geneticamente modificati.
5. Agli enti pubblici e ai soggetti privati che erogano i servizi di ristorazione collettiva di cui al precedente articolo 9, comma 3, è riconosciuta una aliquota di contributo pari al 50%.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della seguente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità previsionale di base U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", iscritta nello stato di previsione della spesa di bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005.
2. Nel medesimo stato di previsione si provvede contestualmente ad incrementare lo stanziamento dell'u.p.b. U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" di euro 250.000,00 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per i due esercizi successivi.